CAPITOLATO D'ONERI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO PER LE ATTIVITA' PREVISTE IN MATERIA DI GESTIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA PER I SERVIZI GESTITI DA ASP OPUS CIVIUM

PREMESSA

Asp Opus Civium è un'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Asp) che ha tra le sue finalità statutarie l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-educativi.

Asp ha come Soci i Comuni di Castelnovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra, Bagnolo in Piano e l'Unione Terra di Mezzo.

L'Azienda gestisce con proprio personale dipendente una Casa Residenza per Anziani, tre Centri Diurni (uno a Cadelbosco di Sopra , uno a Bagnolo in Piano e uno a Castelnovo di Sotto) e tre Scuole per l'Infanzia (una nel Comune di Castelnovo di Sotto e due nel Comune di Cadelbosco di Sopra).

La sede amministrativa dell'Azienda è a Castelnovo di Sotto.

Gli immobili presso cui sono prestate le attività lavorative non sono di proprietà dell'Azienda, ma dei Comuni Soci.

Il personale che presta servizio presso Asp (sia lavoratori a tempo indeterminato, determinato e somministrato) è di circa 100 unità.

Nel corso di vigenza contrattuale l'attività potrebbe subire variazioni.

ART. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di supporto specialistico al datore di lavoro per tutte le attività previste in materia di gestione del rischio legionella, ai sensi di quanto previsto dalle delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 115/2008 e 828 del 12/06/2017 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi".

In particolare l'aggiudicatario dovrà designare una persona fisica, formata ed esperta in materia, che assumerà il ruolo di Responsabile della gestione del rischio di legionella per conto di Asp Opus Civium

All'aggiudicatario competono le seguenti attività:

a) Assumere il ruolo di Responsabile della gestione legionella, individuando una persona fisica, per le seguenti strutture di Asp Opus Civium:
   - Casa Residenza per Anziani - Via Conciliazione, 10 – Castelnovo di Sotto;
   - Centro Diurno per Anziani di Cadelbosco Sopra – Via Cavazzoni, 6 – Cadelbosco di Sopra
   - Centro Diurno per Anziani di Bagnolo in Piano – Via Marconi 14– Bagnolo in Piano
   - Centro Diurno per Anziani di Castelnovo di Sotto – Via Fosse Ardeatine 1- Castelnovo di Sotto
   - Scuola Infanzia Girasole Palomar – Via Costituzione, 18 – Castelnovo di Sotto;

- Scuola Infanzia Varini – Via Martiri di Cervarolo, 14 – Cadelbosco di Sopra;
- Scuola Infanzia Ai Caduti – Via Colombo 102 – Località Zurco – Cadelbosco di Sopra
- Uffici Amministrativi – Via Gramsci, 2 – Castelnovo di Sotto

b) Supporto specialistico al datore di lavoro per la reimpostazione dei documenti di valutazione del rischio legionella e gli aggiornamenti della documentazione;
c) Supporto specialistico al datore di lavoro per la stesura del piano di autocontrollo specifico per ognuna delle strutture e gli aggiornamenti della documentazione;
d) Partecipazione a riunioni di coordinamento con la Direzione o figure delegate, l'RSPP ed eventuali tecnici individuati per la gestione degli impianti;
e) Gestione dei rapporti operativi con i competenti uffici dell'Azienda USL, sulle specifiche problematiche connesse alla legionella e assistenza al Datore di lavoro in caso di ispezione, e/o verifiche in materia;
f) Assistenza specialistica nell'elaborazione delle misure da adottare, nonché per l'attivazione di eventuali misure di emergenza e cautelative e dei sistemi di controllo di tali misure,
g) Coordinamento e supervisione delle attività previste nel piano di autocontrollo;
h) Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione;
i) Sopralluoghi nei luoghi di cui alla lettera a) con cadenza almeno trimestrale.
j) Attività di campionamento periodico presso le strutture, secondo quanto previsto dai Documenti di Valutazione Rischio Legionella, trasporto campioni in laboratorio accreditato per l'analisi quali quantitativa legionella spp, con speciazione e sietoripizzazione secondo la metodica UNI EN 11731:2017.

   Nell'importo di gara sono previsti i costi per ogni anno di attività di n. 50 campionamenti e relative analisi quali-quantitative come sopraspecificate del laboratorio individuato
k) Attività di aggiornamento del personale sul rischio specifico della legionella con organizzazione annua di almeno 2 corsi di n. 2 ore ciascuno per anno;
l) Predisposizione di opportuno materiale informativo, opuscoli informativi, documentazione in materia per i lavoratori, anche in formato elettronico;
m) Consulenza specialistica su misure da adottare e sul monitoraggio dell'erogatore/dispenser di acqua potabile installato presso i locali refettorio della scuola primaria e del Centro Educativo pomeridiano - Castelnovo di Sotto, Via Marconi n. 2;

n) Attività di campionamento e analisi sui 2 circuiti del dispenser di acqua di cui alla lettera precedente. Nell'importo di gara sono previsti i costi per ogni anno per n. 2 analisi chimiche (una sul circuito temperatura ambiente e una sulla temperatura refrigerata) e per n. 6 analisi microbiologiche comprensiva di Pseudomonas, (3 su ogni circuito), secondo le tempistiche concordate con Asp.

o) Relazione annuale di tutta l'attività svolta

ART. 2 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario è tenuto all'assolvimento di tutti gli obblighi e le attività di cui all'art. 1.

Il servizio verrà espletato mediante presenza diretta nelle sedi Asp sopraindicate, secondo una programmazione concordata con il Datore di lavoro o sua figura delegata ed inoltre comprenderà:

- eventuali sopralluoghi presso le strutture aziendali, così come riepilogate all'art. 1;
- presenza a incontri di particolare rilievo richiesti dal Datore di lavoro, o preposti, o delegati anche presso sedi esterne;
- assistenza telefonica e via e-mail, garantendo riscontri in tempo reale.

L'Azienda fornirà, su richiesta dell'aggiudicatario, la documentazione in suo possesso necessaria per l'espletamento dell'incarico.

ART 3 – DURATA

La durata dell'affidamento è di due anni dalla data prevista nella comunicazione di aggiudicazione, presumibilmente dicembre 2024, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.

ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara oggetto di ribasso è l'importo annuale pari a € 13.900,00

Il valore stimato del contratto è il seguente (Iva e ribassi di gara esclusi):

Importo annuale a base di gara	€ 13.900,00
Importo per durata biennale	€ 27.800,00
Opzione aumento o diminuzione delle prestazioni (30%)	€ 8.340,00
Opzione rinnovo del contratto 2 anni (vedi nota 1)	€ 18.070,00
Opzione proroga tecnica 4 mesi (vedi nota 2)	€ 6.023,00

Totale valore massimo stimato dell'appalto esclusa Iva	**€ 60.233,00**

Note:
Nota 1: tale importo tiene conto anche dell'opzione di aumento delle prestazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 6.
Nota 2: tale importo è stato conteggiato ipotizzando una proroga tecnica di quattro mesi, tenendo conto anche dell'opzione di aumento delle prestazioni

Il prezzo offerto dall'aggiudicatario comprende tutti gli oneri, e gli obblighi del presente capitolato che l'aggiudicatario dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio, ad eccezione dell'IVA di legge.
Trattandosi di attività prettamente intellettuale non sono previsti costi della sicurezza da interferenze.

ART. 5 REVISIONE PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, su richiesta dell'aggiudicatario o del committente, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della revisione e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
Non saranno concessi aumenti retroattivi.
L'aggiudicatario dovrà inviare la richiesta a mezzo PEC.

Art. 6 – VARIAZIONI QUANTITATIVE DEL SERVIZIO

Sono ammesse le modifiche al contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'articolo 120 del D.lgs 36/2023 e in particolare:

a) Aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 30% alle stesse condizioni previste nel contratto originario, a seguito di estensione/sospensione/modifiche dei servizi oggetto dell'appalto, a condizione che tali modifiche non alterino la natura generale del contratto. L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi a tali variazioni.
   Rientra in tale limite la revisione dei prezzi, secondo quanto previsto all'art. 5.
   Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto, a semplice richiesta del soggetto aggiudicatario, comunicata tramite posta elettronica certificata, entro 90 giorni dalla comunicazione dell'Azienda. Se l'aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto a eseguire i maggiori o minori servizi richiesti alle medesime condizioni operative.

Resta inteso che fino ad un aumento o diminuzione delle prestazioni pari a 1/5 dell'importo del contratto il committente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originale e, in tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

b) Opzione rinnovo: Asp si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore anno.

a) Proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 7 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Asp riconosce, per il periodo di durata del contratto, il corrispettivo offerto dall'aggiudicatario, sulla base dell'offerta economica presentata dallo stesso.

Il corrispettivo annuale offerto verrà fatturato dall'aggiudicatario in apposite rate trimestrali posticipate.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione di regolari fatture.

In base all'art. 1 commi 209 – 2014 della Legge 244/2007 e al Decreto Ministeriale n. 55/2013, dal 31 marzo 2015 l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere effettuata esclusivamente in **forma elettronica**. In ottemperanza al citato Decreto dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'Allegato A del citato DM 55/2013.

La fattura che dovrà essere emessa conformemente all'Allegato B "Regole Tecniche" del DM 55/2013 e trasmessa per mezzo del Sistema di Interscambio, dovrà obbligatoriamente riportare oltre al CIG, il Codice Univoco Ufficio: UFNAOW

In mancanza di tali elementi nella fattura elettronica, Asp non potrà procedere al pagamento della fattura stessa.

In base all'art. 17 ter DPR 633/1972 introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), cd. "split payment" l'aggiudicatario emetterà fattura con imponibile e IVA. Asp corrisponderà all'aggiudicatario l'imponibile esposto in fattura, e verserà l'importo dell'IVA direttamente all'Erario. La fattura emessa dall'aggiudicatario dovrà contenere la dicitura "Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972".

ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare l'aggiudicatario:

- si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa alla presente fornitura/servizio uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- si impegna a comunicare alla scrivente Azienda per iscritto e nei termini previsti gli estremi dei conti correnti, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- si impegna a comunicare altresì ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto

ART. 9 - ALTRI ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione del sevizio affidato.

L'aggiudicatario si obbliga a utilizzare per l'esecuzione del servizio il personale indicato in sede di offerta.

L'aggiudicatario garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà osservare, per tutta la durata del servizio, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci impiegati nel servizio, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di sicurezza e di igiene del lavoro.

L'aggiudicatario dovrà altresì applicare nei confronti dei dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci impiegati nell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali, in quanto applicabili.

Sono a carico dell'aggiudicatario:

il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza previsti dal D.lgs 81/2008 nei confronti dei propri dipendenti;

l'osservanza dei protocolli in materia di sicurezza dei servizi di Asp Opus Civium;

ART. 10 – POLIZZA ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE

L'aggiudicatario si assume ogni onere e rischio inerente l'affidamento del servizio oggetto dell'appalto e si assume ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso, per proprie deficienze, negligenze, comprese quelle del personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

L'appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità civili e penali per danni arrecati a terzi e all'Azienda Asp Opus Civium, tenendo indenne ASP stessa per ogni responsabilità diretta o indiretta.

All'appaltatore è fatto obbligo di contrarre e di mantenere efficace per tutta la durata dell'appalto, una polizza di responsabilità civile professionale per danni materiali e perdite patrimoniali cagionati a terzi, ivi compresa ASP Opus Civium, nell'esercizio dell'attività professionale oggetto del presente appalto.

La polizza di responsabilità civile professionale dovrà avere un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00.

L'inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione appaltante e non costituirà esimente dell'appaltatore per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente. Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta, la differenza resterà a intero ed esclusivo carico della ditta affidataria del servizio. Eventuali scoperti o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'ente appaltante e del danneggiato.

L'aggiudicatario si assumerà a proprio carico l'onere di manlevare Asp da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio.

Asp è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'aggiudicatario durante l'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario è tenuto a documentare al Servizio competente di Asp, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio, l'adempimento di tali obblighi assicurativi.

ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti sia dal DPR 62/2013, sia dal codice di comportamento di Asp "Opus Civium" rinvenibile sul sito aziendale – Sezione Amministrazione Trasparente –Atti Generali– Codice disciplinare e di condotta.

La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013, nonché al codice di comportamento aziendale, può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 12 – PENALITA'

L'Azienda, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta, mediante PEC., le inadempienze riscontrate, assegnando un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.

Trascorso tale termine, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute motivate, fatto salvo ogni

risarcimento di ulteriori danni, saranno applicate le seguenti penali:

- per mancata effettuazione di sopralluoghi con la cadenza prevista: € 300,00 per ogni sopralluogo non eseguito entro il mese successivo alla scadenza;
- per ogni mancato aggiornamento dei documenti € 500,00 per ogni documento non aggiornato decorsi 15 giorni dalla diffida;
- mancati campionamenti e analisi secondo le scadenze previste dal Documento di valutazione dei Rischi: € 50,00 per ogni mancato campionamento decorsi 10 giorni dalla diffida;
- per ogni mancato invio di documenti richiesti: € 300,00 per ogni documento non inviato decorsi 15 giorni dalla richiesta;
- ulteriori inadempimenti degli obblighi del presente contratto: sino a € 1.000,00 a seconda della gravità dell'inadempienza.

Asp si riserva comunque, in caso di applicazione di n. 3 penali in un anno solare, di procedere alla risoluzione del contatto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

ART. 13 –RISOLUZIONE CONTRATTO

Asp Opus Civium potrà risolvere di diritto il contratto per le casistiche previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 nonché per le seguenti cause:

- per inosservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 del 13.08.10;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte di Asp;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, all'aggiudicatario è dovuto solo il compenso previsto per le forniture consegnate, ferma la rifusione di eventuali danni derivanti all'amministrazione aggiudicatrice per la cessazione improvvisa della fornitura, a seguito della predetta risoluzione per colpa della ditta. Nei casi previsti il contratto è risolto di diritto a far data dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r ovvero tramite PEC di Asp di avvalersi della clausola risolutiva, senza ulteriori adempimenti. L'eventuale prosecuzione del contratto, anche dopo gli eventi di cui sopra, non preclude ad Asp la possibilità di avvalersi della clausola risolutiva in qualunque momento successivo e fino alla naturale conclusione del contratto.

ART. 14 - RECESSO

Asp, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti normativi di

riferimento del servizio che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione dello stesso, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, con preavviso di almeno 60 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato. Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Asp.
In caso di recesso l' aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento prestate (purché correttamente eseguite), secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, senza alcun diritto a risarcimento dei danni od a pretese ulteriori a qualsiasi titolo vantabili.

ART. 15 - TUTELA DELLA PRIVACY: DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

L'aggiudicatario, in esecuzione del contratto effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.
L'aggiudicatario è, pertanto, designato da Asp quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, di cui si allega il fac-simile di accordo che disciplina oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglioeuropeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
In particolare:
1. l'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente punto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai punti 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. L'aggiudicatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di

dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. L'aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

ART. 16 –SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.lgs 36/2023 e s.m.i, fermo restando quanto indicato nel presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà svolgere la prestazione principale, identificata nelle attività di cui all'art. 1 del presente capitolato alle lettere da a) a i), e nelle lettere m), n) e o).

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido verso Asp per le prestazioni contrattuali; l'affidatario è a sua volta responsabile in solido dell'osservanza delle norme ed adempimenti da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti.

L'amministrazione può richiedere all'aggiudicatario ogni documentazione comprovante il rispetto delle norme e adempimenti nei confronti del subappaltatore; in ogni caso in materia di subappalto trova applicazione quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

È vietato all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera d) Dlgs 36/2023.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 18– SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese le eventuali spese di registrazione ed ogni altro onere conseguente sono a carico dell'aggiudicatario. Il contratto è registrabile solo in caso d'uso.

ART. 19 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dai relativi allegati, si fa esplicito rinvio a quanto previsto dalla lettera di invito, dalle norme e disposizioni del codice civile, nonché dalle norme speciali vigenti in materia di appalti.

L'aggiudicatario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire in seguito all'avvio del rapporto contrattuale e durante lo stesso.

Nulla dovrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.